

## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

**Principali novità normative  
e giurisprudenziali**

**Dal 10 al 14 febbraio 2025**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### Indicazioni dall'ANAC per la compilazione dei CEL: compensazioni e adeguamento dei prezzi, qualificazione SOA e Visti della Soprintendenza

L'articolo 21, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici prevede che i Certificati rilasciati all'esecutore dei lavori siano trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

In relazione alle tematiche in oggetto sono emerse numerose criticità, rappresentate da ANCE e dagli altri operatori del settore e, pertanto, l'Autorità, nelle more dell'aggiornamento del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro", ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alla compilazione dei CEL, allineandosi positivamente alle istanze avanzate da ANCE.

Di seguito l'analisi del comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche

#### **i) Maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies del D.L. 73/2021 e per adeguamento dei prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022.**

Rispetto alla prima tematica, l'ANAC ripercorre, preliminarmente, l'evoluzione normativa che ha interessato il meccanismo di revisione dei prezzi, rilevandone il passaggio da misura **opzionale ed emergenziale** a regime **obbligatorio e strutturale**, così come risultante da ultimo dall'art. 60 e dall'Allegato II. 2-bis del Codice dei contratti pubblici anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Correttivo.

L'Autorità evidenzia, poi, come i meccanismi compensativi e revisionali siano necessari per garantire la cooperazione tra le parti e proteggere **l'equilibrio contrattuale**, che deve trovare **esplicazione anche nella possibilità per l'impresa appaltatrice di imputare i costi aggiuntivi per dimostrare i propri requisiti**. Viceversa, infatti, pur avendo eseguito prestazioni di maggior valore, l'impresa potrebbe essere esclusa dalle future gare non disponendo di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, violando così il principio di accesso equo agli appalti pubblici.

Fatte tali condivisibili premesse, l'Autorità fornisce indicazioni alle Amministrazioni appaltanti per la corretta compilazione dei CEL nei casi di inserimento di tali maggiori somme corrisposte a titolo di compensazione e adeguamento: tali somme, si chiarisce, andranno ad **incrementare il valore di quelle lavorazioni interessate dall'aumento dei prezzi, nonché il valore del CEL utile ai fini della qualificazione dell'operatore economico**.

Nel dettaglio:

- la sede corretta per l'inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato "Altri importi autorizzati ...";
- gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 "Importo di contratto" e 4.2 "Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi" costituiranno l'importo indicato nel Quadro 5 "Totale importi autorizzati";
- il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all'operatore

economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall'aumento dei prezzi di mercato.

Viene così superato tale pronunciamento in linea con quanto auspicato, e si distanzia dall'interpretazione del MIT che, in risposta ad un quesito, si era espressa negativamente in merito all'utilizzabilità ai fini SOA degli importi ottenuti e riconosciuti sul CEL per l'incremento del costo dei materiali da costruzione, formulando un'interpretazione poco coerente con il dettato normativo di cui all'art. 21, comma 3, all. 12 del Codice (v. Parere MIMS n. 1497/2022).

**ii) Corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l'apposizione del Visto dell'autorità preposta alla tutela del bene.**

Le altre criticità segnalate da ANCE e dalle SOA sono correlate, poi, alla spendita dei CEL che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell'attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d'interesse paesaggistico e/o culturale, cioè del "**Visto**" rilasciato dalla Soprintendenza o dall'Ente preposto alla tutela del bene (art. 4, comma 3, dell'allegato II.18 al Codice appalti).

La criticità è correlata al nuovo formato on-line dei CEL che prevede l'inserimento della dicitura "**IN ATTESA DI VISTO**" sovrainpressa su tutto il certificato lavori, anche laddove contenga solo in parte le categorie **OG 2, OG 13, OS 2 e OS 25** per le quali non si sia eventualmente ancora concluso il rilascio del Visto da parte dell'autorità competente. Ciò, pertanto, rende inutilizzabile, ai fini SOA, l'intero certificato, e non solo quella parte ricadente nelle dette categorie.

Si è quindi ritenuto necessario proporre e chiedere all'ANAC **la possibilità di portare in valutazione nei CEL, anche se ancora in attesa di Visto, i lavori eseguiti nelle categorie non interessate dalla verifica della Soprintendenza (o altro Ente preposto alla tutela), ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione.**

L'ANAC, dopo un *excursus* sulla disciplina di riferimento e, in particolare, dell'art. 4, comma 3, dell'allegato II.18, **ha accolto (parzialmente) la proposta** nel caso in cui il CEL privo di Visto certifichi l'esecuzione di lavori **la cui prevalenza non necessiti della predetta asseverazione**. In questi casi, allora, il CEL potrà comunque essere valutato ai fini della qualificazione, ma nelle sole diverse categorie di lavorazione prevalenti non assoggettate alla verifica della Soprintendenza (o di altro Ente).

La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo - sottolinea l'Autorità - è il **carattere marginale dei lavori assoggettati al Visto**, i quali, oltre che nel valore economico non devono avere rilievo sulla buona esecuzione dell'intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP; quest'ultimo, viene ribadito, anche in assenza del Visto della Soprintendenza, dovrà comunque apporre la sua generale dichiarazione di buon esito dell'esecuzione prevista al Quadro 8 "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori", senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.

Alla luce di quanto esposto, si può senz'altro affermare che le indicazioni fornite siano positive per il Sistema associativo e che le richieste avanzate siano state sostanzialmente accolte.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

### **Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3210**

Con il parere n. 3210 del 30 gennaio 2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'applicabilità dell'obbligo di polizza previsto dall'art. 117, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici nei casi di affidamento diretto di lavori.

In particolare, è stato richiesto se tale obbligo sussista anche per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, per interventi di modico valore (sotto i 5.000 euro) e per lavori che non rientrano nella costruzione di opere, come ad esempio il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il MIT ha chiarito che l'obbligo di polizza si applica anche a queste tipologie di affidamenti diretti, indipendentemente dalla natura o dall'importo dei lavori. Tuttavia, il comma 14 dello stesso articolo prevede possibili esenzioni per operatori economici di comprovata solidità o per particolari categorie di beni e servizi, purché vi sia un'adeguata motivazione e un miglioramento delle condizioni economiche dell'appalto.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

### **Delibera ANAC n. 22 del 22 gennaio 2025**

Con la delibera n. 22/2025, l'ANAC ha chiarito che i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) non possono aver svolto, prima della nomina, attività di verifica o controllo sulla progettazione dell'opera oggetto del contratto. Tale principio mira a garantire l'imparzialità delle decisioni adottate dal collegio, evitando possibili conflitti di interesse nella gestione delle controversie in fase esecutiva.

In particolare, l'Autorità ha riscontrato una criticità in un affidamento relativo a opere di laminazione delle piene, dove un membro del CCT aveva precedentemente partecipato alla verifica della progettazione. Questa circostanza ha configurato una situazione di incompatibilità, in quanto l'esperienza pregressa avrebbe potuto influenzare il giudizio sulle dispute insorte successivamente. Sebbene il soggetto coinvolto abbia rassegnato le dimissioni, l'istruttoria ha evidenziato come la sua presenza nel collegio abbia inciso sulle determinazioni assunte, tra cui la valutazione di riserve avanzate dall'appaltatore.

Pertanto, l'ANAC ha ribadito la necessità di un'applicazione rigorosa delle norme in materia di incompatibilità, sollecitando le stazioni appaltanti a un controllo più attento nella

composizione del CCT. Il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per garantire trasparenza, indipendenza e correttezza nella gestione dei contratti pubblici.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. V, 03/02/2025, n. 844

Con la sentenza n. 844/2025, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina dell'equo compenso nell'ambito degli appalti pubblici per servizi di ingegneria e architettura, soffermandosi sulla possibilità per la stazione appaltante di prevedere la non ribassabilità di una parte del corrispettivo.

In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso di un'impresa esclusa da una procedura di gara per aver applicato un ribasso su compensi considerati non riducibili, ritenendo legittima la decisione della stazione appaltante e confermando l'assenza di vizi procedurali nella verifica di anomalia dell'offerta.

Pertanto, il Consiglio di Stato, esaminando l'appello, ha confermato la pronuncia di primo grado, ribadendo che la normativa sui contratti pubblici costituisce un sistema autonomo che consente alle stazioni appaltanti di stabilire, nella *lex specialis*, l'immodificabilità di alcune voci di compenso in conformità ai principi di equo compenso. Ha inoltre escluso ogni contrasto con il diritto dell'Unione Europea, ritenendo che tali previsioni non limitino la concorrenza né violino il principio di libertà di stabilimento.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).